

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 785)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1964*

*(V. Stampato n. 1148)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

**col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 ottobre 1964*

---

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali

a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

ALLEGATO

**SCAMBIO DI NOTE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA  
DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DI ISTITUTI CULTURALI**

**BOTSCHAFT  
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  
ROM**

Rom, 12. Juli 1961.

*An Seine Exzellenz den Herrn Minister für auswärtige  
Angelegenheiten Harnn Prof. Antonio Segni. — Roma*

Herr Minister!

Ich beehre mich, auf die im Artikel 3 des in Bonn am 8. Februar 1956 zwischen unseren beiden Ländern abgeschlossenen Kulturabkommens enthaltene Klausel Bezug zu nehmen, die u. a. die Verpflichtung betrifft, den in diesem Abkommen vorgesehenen Instituten jede mögliche Erleichterung in der Ausübung ihrer Tätigkeit zu gewähren sowie auf die in Artikel 15 enthaltene Klausel, nach der zu den Aufgaben der Ständigen Gemischten Kommission, die gemäss Artikel 13 des obigen Abkommens gebildet wurde, auch die Aufgabe gehört, die Möglichkeit zu überprüfen, dass sich die beiden Regierungen die gegenseitige Befreiung von den direkten Steuern auf das Immobilienvermögen gewähren, das Eigentum der schon bestehenden oder noch zu errichtenden Kulturinstitute ist, und das diesen Instituten als Sitz dient.

Da die vorgenannte Gemischte Kommission bei ihrer Sitzung vom 11. Dezember 1958 einige Anregungen hinsichtlich der von den beiden Regierungen nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu gewährenden Steuererleichterungen unterbreiten hat, würde ich es, für zweckmässig halten, die Steuererleichterungen unter Berücksichtigung dieser Anregungen festzusetzen.

Unter Zuzugnahme auf das Vorstehende beehre ich mich nun vorzuschlagen dass unter der Bedingung der Gegenseitigkeit zu Gunsten der im Kulturabkommen anerkannten Kulturinstitute und derer, die noch hinzukommen können, unter Einschluss der Gesellschaften « San Paolo » und « Cabul », die in Rom ihre kulturelle Tätigkeit unter der Schirmherrschaften der Bundesrepublik Deutschland ausüben, folgende Steuererleichterungen mit Wirkung vom Tage des Inkrafttretens des obigen Abkommens gewährt werden:

I. — Befreiung von den direkten Steuern, denen die Grundstücke unterliegen, die den Instituten selbst gehören und zur Ausübung ihrer Tätigkeit dienen, und zwar sowohl von den staatlichen Steuern (des Bundes und der Länder) als auch von den örtlichen Steuern.

II. — Befreiung von Steuern und Abgaben, und zwar sowohl des Staates (des Bundes und der Länder), als auch von örtlichen Steuern und Abgaben, denen der entgeltliche oder unentgeltliche Erwerb von Grundstücken seitens der genannten Institute unterliegt.

Die unter Ziffer I und II angeführte Befreiung findet auch für das Land Berlin Anwendung.

Sobald Ew. Exzellenz mir bestätigt haben dass die italienische Regierung diesen Vorschlägen ihre Zustimmung erteilt, wird dieses Schreiben und Ihr Antwortschreiben ein Abkommen zwischen unseren beiden Regierungen bilden.

Das Abkommen tritt in Kraft am ersten Tag des Monats, der demjenigen folgt, in dem die beiden Regierungen sich den Abschluss des von ihrer jeweiligen Gesetzgebung geforderten Durchführungsverfahrens mitgeteilt haben

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung.

f.to KLAIBER

## IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 12 luglio 1961

*A Sua Eccellenza il Dott. Monfred Klaiber  
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania. — Roma.*

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla clausola di cui all'articolo 3 dell'Accordo Culturale concluso fra i nostri due Paesi in Bonn, l'8 febbraio 1956, relativa, fra l'altro, all'impegno di accordare ogni possibile facilitazione per quanto concerne l'attività degli Istituti previsti dall'Accordo, ed a quella dell'articolo 15 secondo la quale fra i compiti della Commissione Mista permanente istituita con l'articolo 13 dell'Accordo predetto, è compreso quello di esaminare la possibilità che i due Governi si concedano l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti culturali, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi.

Considerato che la Commissione Mista predetta nella riunione dell'11 dicembre 1958 ha formulato alcuni suggerimenti circa le agevolazioni fiscali da concedere dai due Governi, sulla base della reciprocità, riterrei opportuno che le agevolazioni stesse siano stabilite tenendo conto di tali suggerimenti.

In relazione a quanto sopra ho l'onore di proporre che, a condizione di reciprocità di trattamento, siano concesse a favore degli Istituti culturali considerati dall'Accordo e di quelli che ad essi potranno aggiungersi — comprese fra essi le società « San Paolo » e « Cabul », che svolgono in Roma attività culturali sotto il patronato della Repubblica Federale di Germania — le seguenti agevolazioni tributarie con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato:

I. — L'esenzione dalle imposte dirette sia erariali (federali e regionali) sia locali che colpiscono gli immobili di proprietà degli Istituti stessi adibiti ai loro scopi istituzionali;

II. — L'esenzione dalle imposte e tasse sia erariali (federali e regionali) sia locali sui trasferimenti a titolo oneroso o gratuito dei beni immobili che verranno acquistati dagli Istituti suddetti.

« Le esenzioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche al Land di Berlino.

« Non appena V. E. mi avrà dato conferma che il Governo italiano dà il suo assenso alle anzidette proposte, questa lettera e la Sua lettera di risposta costitueranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ciascuno dei due Governi avrà notificato all'altro l'avvenuto perfezio-

namento della procedura richiesta dalla propria legislazione per la sua esecuzione ».

Ho l'onore di confermare a V. E. che il Governo italiano approva quanto precede e considera pertanto la lettera di V. E. e la presente risposta come costituenti un accordo fra i nostri Paesi.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

*f.to* SEGNI